



Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che individua i nuclei familiari beneficiari del c.d. *reddito di cittadinanza* (Rdc);

VISTO l'art. 4 del citato del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che condiziona l'erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei c.d. "*Patti per il lavoro*" e "*Patti per l'inclusione sociale*";

VISTO in particolare il comma 14 del medesimo art. 4, che stabilisce che il patto per lavoro e il patto per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO l'art. 6 del citato del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell'ambito del quale opera, oltre a quella presso l'ANPAL per il coordinamento dei Centri per l'impiego, anche apposita piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni (GePI) in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;

VISTO l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che attribuisce ai comuni il compito di effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

VISTO l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che dispone che il beneficiario del Rdc è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti, utili alla collettività, da svolgere presso il medesimo comune di residenza e che la mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, che stabilisce che il

catalogo dei PUC, di cui sono titolari i comuni, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal comune nell'apposita sezione della Piattaforma GePI, per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale, finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108, predisposto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del citato decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, che disciplina il piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e individua misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il conseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati;

VISTO l'art. 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108, che disciplina le informazioni trattate nell'ambito della Piattaforma del Rdc per il Patto per l'inclusione sociale e approva il piano tecnico di attivazione della piattaforma che assume la denominazione di "GePI" (Gestionale dei Patti per l'Inclusione);

VISTO l'art. 14, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime;

VISTO l'art. 14, comma 2 del medesimo decreto legislativo che prevede che lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE che ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che indica le ulteriori garanzie a tutela dei dati personali e del loro trattamento;

VISTO l'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento") che indica quale "titolare del trattamento" la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

VISTO l'art. 5 del Regolamento, che dispone che i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;

VISTO l'art. 28 del Regolamento, che prevede, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, che quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;

VISTO l'art. 28, par. 3 dal Regolamento che prevede che i trattamenti svolti da parte di un responsabile del trattamento disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, vincolano il responsabile del trattamento al titolare del trattamento in ordine alla materia disciplinata ed alla durata del trattamento, alla natura ed alla finalità del trattamento, al tipo di dati personali e di categorie di interessati, agli obblighi ed ai diritti del titolare del trattamento;

VISTO l'art. 2 comma 8 del decreto del Ministro del lavoro 2 settembre 2019, n. 108, che stabilisce, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di finanza operano in qualità di titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;

VISTO in particolare il comma 10 dell'art. 5 del citato decreto, che stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali metta a disposizione dei comuni la piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del RdC, dei cui dati sono titolari autonomi, sulla base di una convenzione, per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

CONSIDERATO che, in particolare, per l'attuazione alla piattaforma digitale per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (GePI), nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali, è approvato quale parte integrante della Convenzione medesima, il "Piano tecnico di attivazione della piattaforma digitale dedicata al Rdc per il patto per l'inclusione sociale";

CONSIDERATO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune (o soggetto associativo) sono autorizzati ad accedere reciprocamente ai dati inseriti nella "Piattaforma" nel rispetto e nei limiti della base normativa di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 settembre 2019, n. 108;

CONSIDERATO che la Convenzione ha effetto dalla data di stipula, ha durata tre anni dalla data di stipula e può essere rinnovata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione della Convenzione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 dai titolari, in quanto tale autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività inerenti la Piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale (GePI) che costituisce lo strumento per l'attuazione delle attività di competenza dei comuni rivolte ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e dei contenuti della Convenzione medesima.

RITENUTO di adottare un nuovo modello di convenzione per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito della piattaforma GePI, predisposto per soddisfare le prescrizioni normative intervenute

medio tempore;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione del nuovo modello di convenzione con i comuni e con i relativi soggetti di ambito, ai fini della corretta gestione della piattaforma digitale per l'esecuzione dei Patti, di cui al decreto-legge 23 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni", convertito in legge, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26;

DECRETA

È adottato il modello di Convenzione per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito della piattaforma politiche per l'inclusione (GePI) di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, pubblicata sul portale del reddito di cittadinanza al link <https://www.lavoro.gov.it/redditicittadinanza/Documenti-norme/Pagine/default.aspx> come da avviso reso sui relativi canali ufficiali, ai fini della sua successiva sottoscrizione ed inserimento nella piattaforma per la gestione del Patto per l'inclusione sociale da parte dei Comuni e/o dei soggetti di ambito interessati.

La Convenzione di cui in allegato si intende sottoscritta, ad ogni effetto di legge, dal Direttore Generale della Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Maria Condemì